

Allegato A DDG n. 743 del 24/12/2008

UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

**DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO**

-----

Servizio 8 F

"Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia"  
consorzifidi@regione.sicilia.it

**AVVISO PER ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE  
IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI DI GARANZIA FIDI, PER  
INTEGRAZIONE FONDO RISCHI**

**di cui all'art. 3 ,c. 1 della L.R. 21 Settembre 2005, n. 11 e s.m.i.**

(operazioni finanziarie per attività comprese tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008)

## **ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI**

I contributi di cui all'art.3 c.1 della L.R. 11/2005 e s.m.i vengono concessi alle Imprese che operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi, secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15/12/2006 (GUCE L. 379/5 del 28/12/2006), secondo quanto stabilito dalla l.r. 21/8/2007, n.15 (art.3) .

Conseguentemente come indicato dal Regolamento CE 1998/2006, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 (duecentomila) euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

Qualora l'impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui al presente Avviso, aiuti riconducibili al regime "de minimis" il limite di 200.000 Euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima. Si precisa che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.

## **ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I beneficiari sono i soggetti individuati dall'art. 2, c. 2, della L.R. 11/2005, aderenti ai Consorzi fidi, in seguito denominati "Confidi", aventi sede operativa nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello Statuto previsto dall'art. 5 della L. r. n. 11/2005 e s.m.i., con apposito Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato Bilancio e Finanze della Regione Siciliana e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto, fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.

## **ART. 3 AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI**

Le agevolazioni concedibili, ai sensi della L.r. n. 11/2005 e s.m.i., prevedono il seguente intervento: INTEGRAZIONE FONDO RISCHI, di cui all'art. 3 c. 1 , della citata legge 11/2005 e s.m.i. secondo le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) 1998/2006, esclusivamente per operazioni finanziarie a breve termine ovvero di natura non rateale. Al riguardo, si specifica che nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi gli stessi dovranno essere soggetti a revisione annuale e dovrà essere prodotta l'apposita dichiarazione da parte dell'istituto di credito convenzionato attestante l'avvenuta revisione.

## **ART. 4 REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La concessione degli interventi a favore delle Imprese associate ai Confidi, di cui al precedente articolo 3, è di competenza del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito.

Al riguardo i confidi dovranno dimostrare di essere in regola con la normativa di settore regionale nazionale e comunitaria.

Il possesso dei predetti requisiti verrà accertato dall'Amministrazione sulla base delle documentazioni di cui al successivo art.5.

2. I Confidi interessati , riconosciuti ai sensi del precedente articolo 2 , possono presentare, entro i termini perentori indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al Dipartimento regionale Finanze e Credito.

Al tal proposito farà fede la data di presentazione se le istanze saranno consegnate a mano o la data di spedizione se le stesse saranno inviate tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità descritte al successivo articolo 8.

#### **ART. 5 TERMINI, ISTRUTTORIA, ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. I Confidi devono produrre istanza entro il 30 giugno 2009, esclusivamente secondo le modalità descritte al successivo art. 8.
2. L'istruttoria per il controllo amministrativo-contabile delle istanze pervenute, sarà effettuata dal Servizio 8F del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato Bilancio e Finanze della Regione Siciliana.  
3 Al termine dell'istruttoria, di cui al precedente comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, sulla base delle risultanze, provvederà ad emettere il provvedimento di ammissione al contributo.

#### **ART. 6 CONTROLLI**

1. Il Dipartimento regionale Finanze e Credito avvalendosi anche delle strutture regionali con funzioni ispettive potrà effettuare controlli ed ispezioni, ai sensi della vigente normativa, nonché potrà richiedere chiarimenti, notizie e documentazione integrativa ai Confidi durante la fase istruttoria di cui al precedente art. 5.
2. La violazione degli obblighi previsti dalla L.r. n.11/2005 e dal presente avviso comporta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.

#### **ART. 7 OBBLIGHI E PER I CONFIDI**

I confidi, in merito all'agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni di cui alla L.r. n.11/2005 e s.m.i., alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, alle "Direttive per l'attuazione degli interventi di dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" e s.m.i.;

#### **ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

Le istanze dei Confidi a pena di esclusione dai benefici, dovranno essere prodotte esclusivamente tramite sistema FIDI WEB la cui messa a disposizione verrà comunicata dall'amministrazione con successivo provvedimento.

Verranno inviate su supporto cartaceo le relative attestazioni bancarie attestanti il versamento al fondo rischi delle aziende al consorzio fidi interessato.

La non corrispondenza, dei dati trasmessi su modello cartaceo e supporto informatico, determinerà l'esclusione dai benefici delle corrispondenti imprese.

#### **ART. 9 APPLICABILITA' DELL'INTERVENTO**

1. Il procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n.241/1990, L.r. n. 10/1991 e s.m.i., decorre dalla data riportata, all'atto della presentazione dell'istanza, dall'Ufficio protocollo del Dipartimento regionale Finanze e Credito.

2. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell'Amministrazione, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione siciliana, il Servizio competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.
3. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti dall'amministrazione, gli stessi dovranno pervenire perentoriamente entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa al Confidi e a tal proposito farà fede il timbro postale; si precisa che sono da intendersi "lavorativi" i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi: sabato, domenica, festività nazionali e ricorrenza del Santo patrono.
4. I responsabili del procedimento rispettivamente per le province di competenza assegnate sono l'Avv. Francesco Sucato Dirigente dell' U.O.B. 8.1 e la dott.ssa Angela Scaduto dirigente della U.O.B. 8.2 del Servizio 8F "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" dell'Assessorato Bilancio e Finanze del Dipartimento Finanze e Credito.
5. Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito [www.regione.sicilia.it/bilancio](http://www.regione.sicilia.it/bilancio), sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) nonché, su cinque quotidiani di cui tre di ampia diffusione a carattere nazionale e due di ampia diffusione a carattere regionale .
9. Il presente avviso viene finanziato con i fondi indicati, di cui al bilancio della Regione siciliana capitolo 616804 – Rubrica 3 – Dipartimento Finanze e Credito.

Il Dirigente Generale  
del Dipartimento Finanze e Credito  
F.to Benedetto Mineo